

Sentenza n. 20153/2019 pubbl. il 22/02/2019 _____ RG n. 16897/2017 N. R.G. 16897/2017 TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA TERZA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16897/2017 tra S.XXXXXXXXXX L.& C. S.R.L. L.XXX S.XXXXXXXXXX L.XXX D.XXXXXXXXXX D.XXXXX B.XXX C.XXX S.XXXXXXXXXX V.XXXX S.R.L. ATTOR I/OPPONENTI U.XXXXXXXXXXX S.P.A. CONVENUTA/OPPOSTA Oggi 22 febbraio 2019 innanzi al dott. Pietro Iovino, sono comparsi: Per gli oppositori l' avv. C.XXXXXXXXXX O.XXXX; oggi sostituito dall' avv. I.X G.XXXXXX.

Per U.XXXXXXXXXXX S.P.A. l' avv. F.XXXXX A.XXXXX, oggi sostituito dall' avv. C.XXX D.XXXXXX Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati già depositati telematicamente, ai quali si riportano.

Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e fissa le ore 15.30 per la decisione; successivamente alle ore 15.30 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice dott. Pietro Iovino Sentenza n. 20153/2019 pubbl. il 22/02/2019 RG n. 16897/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA TERZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Iovino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16897/2017 promossa da: S.XXXXXXXXXX L.& C. S.R.L. (C.F. XXXXXXXXXXXXX). L.XXX S.XXXXXXXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX M). L.XXX D.XXXXXXXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), D.XXXXX B.XXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), C.XXX S.XXXXXXXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), V.XXXX S.R.L. (C.F. XXXXXXXXXXXXX), tutti con il patrocinio dell' avv. C.XXXXXXXXXX O.XXXX, dell' avv. del L.X A.XXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) via XXXXXXXXXXXXXXX n.9 ROMA e dell' avv. C.XXXX F.XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) VIA G.XXXXXX 4 40121 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA XXXXXXXXXXXXXXX 9 00192 ROMA presso il difensore avv. C.XXXXXXXXXX O.XXXX ATTORI/OPPONENTI

contro

XXXXXXXXX BANCA S.P.A. (C.F. XXXXXXXXXXXXX), con il patrocinio dell' avv. F.XXXXX A.XXXXX, elettivamente domiciliato in VIA G.XXXXXX N. 8 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. F.XXXXX A.XXXXX C.X V. E. U. A/OP POSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d' udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA

DECISIONE 1. La società S.XXXXXXXXXX L & C SRL , unitamente ai suoi fideiussori V.XXXX srl, L.XXX S.XXXXXXXXXX, C.XXX S.XXXXXXXXXX, L.XXX T.XXXX e Daniele B.XXX, conveniva in

giudizio I' pagina 2 di 24 Sentenza n. 20153/2019 pubbl. il 22/02/2019
RG n. 16897/2017 U.XXXXXXXXXXX SPA, opponendo il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 4365/17, con il quale veniva intimato il pagamento di. 167.328, 79, quale debito residuo del mutuo chirografario n. 8131345, stipulato il 09.06.2011, nonché quale saldo debitore del c/c n. 1729, aperto in data 24.08.2010 ed assistito da apertura di credito. Tutti deducevano che il proprio debito comprendeva addebiti illegittimi d' interessi ultralegali, anatocismo, commissioni e spese, da ritenersi non pattuiti per difetto di forma scritta per carenza nella sottoscrizione, quanto al debito rinveniente dal conto corrente e dal'apertura di credito, nonché di interessi usurari per usura genetica ed oggettiva, quanto al contratto di mutuo, per complessivi: A). 55.295, 91 in relazione al conto corrente; B). 24.158, 01 o in subordine. 13.685, 35 in applicazione dell'art. 117 TUB, in relazione al mutuo; ed intimavano la restituzione delle somme illegittimamente pagate in eccesso ed in via riconvenzionale il risarcimento del danno per la sottrazione di liquidità all' impresa sia per onorare gli impegni finanziari sia per l' impiego nel ciclo produttivo, dovuto alla violazione da parte della banca del principio di buona fede e ragionevolezza nell' esecuzione del rapporto di conto corrente, danno che si quantificava in una somma pari all' importo ingiunto o nella diversa somma ritenuta di giustizia.

Si eccepiva altresì la nullità delle fideiussioni per indeterminatezza. La garanzia, infatti, non operava alcun riferimento al contratto principale garantito: il testo dell' accordo faceva riferimento generico a "delle obbligazioni verso codesta Banca". In particolare, con riguardo al mutuo chirografario n. 8131345 si rilevava che al momento della sottoscrizione della fideiussione (maggio 2011) , il mutuo chirografario non era stato ancora acceso. Pertanto, la fideiussione non poteva essere ritenuta idonea a garantire tale rapporto. In ogni caso la fideiussione, con riguardo al c/c n. 1729, era generica e non quantificava il debito e/o l' esposizione già sussistente; il contratto faceva generico riferimento ad "operazioni bancarie di qualsiasi natura, già consentite o che venissero in seguito consentite Sentenza n. 20153/2019 pubbl. il 22/02/2019
RG n. 16897/2017 Dunque la garanzia prestata era nulla per assenza del l' oggetto del contratto, nemmeno astrattamente determinabile.

In ogni caso la nullità del contratto principale faceva sì che dovevano ritenersi nulle anche le fideiussioni.

2. Si è costituita in giudizio l' U.XXXXX B.XXX SPA, eccependo l' infondatezza dell' azione di ripetizione esercitata e la validità formale e sostanziale dei contratti nonché la debenza del credito, come comprovato sia dalla documentazione contrattuale sia dalla serie completa degli estratti conti e dal piano di ammortamento e dalla certificazione ex art. 50 TUB, tutti prodotti integralmente sin dalla fase monitoria. Protestava altresì la validità della garanzia, trattandosi di fideiussione omnibus espressamente limitata nell' importo garantito.

3. La causa, istruita solo documentalmente a seguito del rigetto delle istanze istruttorie e segnatamente di CTU contabile, era avviata alla decisione previa discussione orale ex art. 281 sexies epe.

4. Preliminarmente si dà atto del deposito telematico attoreo in data 28.06.2018 del verbale negativo della mediazione, tenutasi il 26.06.2017 presso il relativo organismo dell' Ordine Avvocati di Bologna (procedimento n. 367/2018) , con la conseguenza che deve ritenersi soddisfatta e provata, la condizione di procedibilità di cui all' art. 5 bis del D. Lgs 28/2010 e succ mod. L' opposizione non può essere accolta in nessuno dei due profili.

5. Il Tribunale in via preliminare deve evidenziare la nullità dell' atto di citazione per la sua eccessiva genericità e conseguentemente l' inammissibilità delle domande ivi contenute.

Solo in via gradata se ne osserverà talora anche l' infondatezza comunque nel merito.

5.1 L' art. 163, co. 3, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. impone che l' atto introduttivo del giudizio contenga, rispettivamente, la determinazione della cosa oggetto della domanda (cd. petition) e l' esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della pretesa (cd. causa petendi). Sentenza n. 20153/2019 pubbl. il 22/02/2019 _____RG n. 16897/2017 La ricorrenza di tali elementi è presidiata con la

sanzione della nullità ai sensi dell' art. 164 co. 4 cod. proc. civ., ciò a dimostrazione che sono posti a tutela di valori elementari ma imprescindibili, quali il diritto costituzionalmente garantito del convenuto di esercitare le proprie difese (art. 24 Cost.) , nonché il potere/dovere del Giudice di individuare il thema decidendum della controversia e così esercitare il potere di cognizione che gli viene richiesto.

5.2 Nonché pur vero che la giurisprudenza di legittimità esorta ad un vaglio globale dell' atto di citazione, chiarendo che "Nello scrutinare la conformità dell' atto al modello legale, l' identificazione dell' oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all' insieme delle indicazioni contenute nell' atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all' esito del predetto scrutinio, l' oggetto risulti "assolutamente"incerto. Ma occorre anche tener conto che quest ' ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all' attore di specificare sin dall' atto introduttivo, a pena di nullità, l' oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell ' esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l' immediata contezza de ! thema decidendum) , con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d' incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un ' agevole individuazione di quanto l' attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l' approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. già, in tal senso, Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008). [...] Giova altresì precisare che la nullità dell' atto di citazione può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l' incertezza investe l' intero contenuto dell' atto. Nel caso, invece, in cui risulti possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l' eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporterà Sentenza n. 20153/2019 pubbl. il 22/02/2019 RG n. 16897/2017 / ' improponibilità solo di quelle, ma non anche la nullità della citazione nella sua interezza." (cfr. Cass. civ., Sezioni Unite, del 22/05/2012 n. 8077). Nel caso di specie tuttavia l' atto di citazione è affetto da nullità nella sua interezza, atteso che il contenuto di tutte le domande, di connotati estremamente generici, sia nel petitum che nella causa petendi, non è ricostruibile aliunde.

5.3 Peraltro, si osserva che, nel caso de quo, neppure può soccorrere l'art. 164 co. 5 cod. proc. civ., il quale prevede che il giudice ordini la rinnovazione dell' atto di citazione al fine di consentire all' attore di integrare la domanda e così sanare la nullità di cui all' art. 164 co. 4 cod. proc. civ. Si rileva, infatti, che ciò è consentito nei limitati casi in cui tale patologia non investa contemporaneamente petitum e causa petendi, dovendosi interpretare in modo restrittivo la congiunzione disgiuntiva "ovvero"impiegata nell' art. 164 co. 4 cod. proc. civ. Dal combinato disposto di cui all' art. 164 co. 4 e 5 cod. proc. civ. dunque, discende che la rinnovazione dell' atto di citazione può essere ordinata solo "se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3 dell' art. 163 ovvero se manca l' esposizione dei fatti di cui al n. 4 dello stesso articolo", diversamente risultando inevitabile la scure della nullità. Poiché nel caso de quo. risulta altrettanto evidente che il vizio inficia sia il petitum che la causa petendi, essendo il contenuto dell' atto di citazione estremamente generico, come peraltro parte opposta non ha mancato di rilevare, la pronuncia di nullità è inevitabile.

In ogni caso, si osserva, che l' intervento del Giudice si mostra doveroso quando ci si trovi di fronte ad un' allegazione mancante o assolutamente incerta e non quando si è in presenza di una pluralità di fatti richiamati solo indistintamente, così come solo genericamente sono indicate le conseguenze giuridiche o peggio, le ragioni che le giustificerebbero.

Del resto, poiché secondo il principio dell' onere della prova (art. 2967 cod. civ.) , la parte che afferma il carattere indebito delle operazioni è comunque tenuta a provare i fatti costitutivi della sua pretesa; parte attorea, poiché ha esercitato l' azione di ripetizione, pagina 6 di 24 Sentenza n. 20153/2019 pubbl. il 22/02/2019 _____ RG n. 16897/2017 evidentemente, delle rimesse - in tesi indebitamente eseguite, al fine di connotare correttamente il proprio atto di citazione di pel itimi e causa petendi, avrebbe dovuto allegare specificamente: a) la condizione contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo della banca, quindi il titolo in forza del quale è stata eseguita la rimessa; b) la

singola rimessa; c) la natura solutoria della stessa (poiché eseguita su conto scoperto) ovvero la sua natura ripristinatoria (poiché eseguita su conto semplicemente passivo); d) la data del pagamento; e) il calcolo delle diverse rimesse così da consentire di individuare la correttezza della somma o della posta, di cui invocare la ripetizione: tale onere non può mai ritenersi sufficientemente soddisfatto con il solo mero, generico ed indistinto richiamo alla consulenza di parte, specie quando essa non è notificata, neppure per estratto, unitamente all' atto di citazione.

Solo queste allegazioni invero, consentono, da un lato, al convenuto di difendersi, vagliando l' effettiva esecuzione della rimessa nonché la sua natura, così da poter svolgere le proprie eccezioni, anche di prescrizione della domanda, nonché valutare la correttezza del calcolo eseguito, dall' altro lato, al Giudice di valutare l' esistenza di clausole nulle e/o comportamenti illegittimi della banca nonché svolgere un' indagine contabile sull' intero rapporto negoziale.

E' evidente che ad una siffatta carenza assertiva e probatoria, in cui è in buona parte incorsa anche l' odierna parte attorea, lacuna che non è stata interamente colmata neppure a livello documentale, non può certamente sopperire d' ufficio il Giudice, neppure mediante una consulenza tecnica d' ufficio, specie in un processo ove vige il principio dispositivo, rappresentato dal noto broccardo "index iuxta alligata et probata indicare debet", con la conseguenza che deve essere affermata la nullità dell' atto di citazione e la conseguentemente inammissibilità delle domande.

6. Nell' ambito di questo perimetro normativo e giurisprudenziale, evidenziandosi che omologa genericità riguarda anche le allegazioni in punto a risarcimento del danno, dove quest' ultimo è quantificato in maniera apodittica, e a nullità della garanzia personale, dove i richiami testuali talora sono incompleti e talaltra evidenziano la contraddittorietà Sentenza n. 20153/2019 pubbl. il 22/02/2019 _____RG n. 16897/2017 in nuce dei rilievi stessi, non resta che procedere all' esame dell' atto di citazione oggetto del presente giudizio, premettendo che nel caso di specie non è contestata tra le parti la sussistenza concreta dei rapporti obbligatori dedotti in giudizio.

Nel caso di specie l' attore si è limitato ad allegazioni solo generiche ed indeterminate, sia con riferimento alle censure mosse alla banca, sia con riferimento al rapporto/poste contabili di volta in volta presi in considerazione, se si esclude la sola indicazione dei saldi asseritamente indebiti ed un riferimento, invero oscuro, perché inserito all' interno di censura relativa all' usurarietà, contenuto nella parte dedicata al contratto di mutuo, all' ISC contrattualizzato rispetto a quello rilevato dal CTP. Tutte le doglianze - relative ad anatocismo, interessi ultralegali e usurari, commissioni e spese- non contengono alcun aggancio concreto al singolo contratto stipulato, di cui si chiede il vaglio da parte di questo Giudice, o al concreto svolgimento del rapporto: non è indicato un tasso, non è indicato un periodo o una data, non è indicato un dato economico o una posta contabile, con l' unica eccezione appena della. Inoltre non è dato comprendere né dalla citazione e dagli scritti successivi, quali sono stati i criteri adoperati per calcolare il tasso d' interesse che risulterebbe superiore a quello usurario.

A fondamento della propria pretesa parte attorea ha spiegato meri richiami privi di specificità (ossia di specifiche argomentazioni/illustrazioni) alla consulenza di parte (che peraltro ha impiegato un sistema di calcolo del tasso usurario che si discosta, consapevolmente, dalle regole prescritte dai DM e dalle rilevazioni della Banca D' Italia) , così effettuando allegazioni, dette anche, implicite o silenziose, in pregiudizio del diritto di difesa della banca convenuta.

E' evidente che l' atto di citazione costituisce un mero atto seriale, valevole per qualunque situazione e per qualunque cliente, se si esclude l' unico riferimento concreto ai saldi appena evidenziato.

Questo avviene con evidente detrimento quanto alla corretta individuazione di petitum e causa petendi ed integra una vera e propria nullità dell' atto di citazione in parte qua.

Sentenza n. 20153/2019 pubbl. il 22/02/2019 _____RG n. 16897/2017 Per le ragioni

anzidette, va da sé che ogni CTU, richiesta in questo contesto, è inammissibile, in quanto a carattere sostanzialmente esplorativo ovvero superflua ove le domande, superandosi la nullità, si rivelino comunque palesemente infondate.

6.1 Quanto alla domanda di nullità in relazione alla sottoscrizione dei contratti, la carente sottoscrizione è allegata esclusivamente con riguardo a quella della banca, essendosi anche specificato che si tratta dell'ipotesi del cd contratto monofirma, ed è relativa al contratto di apertura del CONTO corrente ed a quello di apertura di credito e determinerebbe l'indebitato in relazione a spese, commissioni, tassi ultralegali, capitalizzazione degli interessi, valute ed altro, perché non oggetto di pattuizione scritta come previsto dall'art. 117 TUB. Ciò posto si rileva quanto segue.

6.2 Premesso che, contrariamente a quanto eccepito, il contratto di conto corrente risulta certamente firmato anche dalla banca, come si evince da timbro e firma apposti in calce per accettazione, l'eccezione di parte opponente può ricondursi all'ipotesi della nullità per mancata sottoscrizione da parte della banca, così ridondando nella casistica del contratto cd "monofirma". 6.2.1 Sul punto si condivide appieno quanto espresso di recente da questo stesso Tribunale, secondo il quale : Sul punto deve osservarsi che parte della giurisprudenza di merito, muovendo dalla ratio della norma evidentemente finalizzata alla protezione del correntista contraente debole ed alla valorizzazione di esigenze di chiarezza e trasparenza informativa, non riteneva necessaria la firma della banca, purché risultasse la predisposizione del contratto da parte della banca stessa, la firma del correntista e la consegna del contratto al cliente (principio per la prima volta enunciato da App. Torino n. 595/2012 est. Patti; conformi le successive Trib. Novara n. 569/2012 pres. Quatraro est Tosi, Trib. Milano 21/2/2012 est. Guidi, Trib. Monza 13/5/2012 est. Giani, Trib. Milano n. 14268/2013 est. Cosentini, Trib. Mantova 16/2/2015 est. Arrigoni, Trib. Reggio Emilia n. 841/2013, Trib. Reggio Emilia 28/4/2015). L'approvazione scritta da parte della cliente, infatti, rende non necessaria l'ulteriore approvazione del proponente "dal momento che la volontà negoziale è già espressa nel documento da lui predisposto" e che "la mera carenza formale di firma non potrebbe in ogni caso legittimare la banca né ad impugnare il contratto" né a sottrarsi "alle regole in esso sancite" (espressamente Trib Milano sent 14268/2013). Sentenza n. 20153/2019 pubbl. il 22/02/2019 _____ RG n. 16897/2017 Così anche la S.C., con la sentenza n. 4564/2012, dopo aver ricordato che, nei contratti per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam, non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, ha richiamato la propria giurisprudenza - secondo la quale sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta (cfr., tra le tante, Cass. 16.10.1969 n. 3338, Cass. 22.5.1979 n. 2952; Cass. 18.1.1983 n. 469; Cass. 5868/94; Cass. 2826/00; Cass. 9543/02; Cass. 22223/06; Cass. 7543/2016) - ha ritenuto che, anche quando non consti una copia firmata del contratto da parte della banca, l'intento di questa di avvalersi del contratto possa risultare comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate alla controparte nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto (bastando a tal fine la comunicazione degli estratti conto), con conseguente perfezionamento dello stesso (vedi Cass. n. 4564/2012; n. 2039/2014; n. 15135/2014; n. 17740/2015). Di recente tuttavia la S.C., pronunciandosi peraltro in materia di intermediazione mobiliare e con riferimento al contratto quadro ivi previsto, ha mutato indirizzo, affermando la necessaria formalizzazione di entrambe le dichiarazioni di volontà e la conseguente nullità dei cd. contratti "monofirma" per la mancanza della contemporanea presenza sul medesimo modulo della sottoscrizione sia del cliente che dell'istituto di credito (in tal senso Cass. Sez. I 24/03/2016, n. 5919; Il. 4.2016 n. 7068. ma anche Cass. Sez. I 27/04/2016, n. 8395 e 8396, 19.5.2016 n. 10331, 3.1.2017 n. 36). Tali decisioni della Suprema Corte rappresentano un revirement che non è apparso condivisibile alla maggioranza della giurisprudenza di merito "perché non tiene conto da un lato del fatto che nessuna norma richiede la sottoscrizione contestuale, né temporale né materiale, poiché l'art. 117 TUB richiede solo che il contratto, con le sue condizioni, siano pattuite per iscritto" (così Tribunale di Padova, 4-8-2016, n. 2396) Peraltro, sono da richiamare due ulteriori pronunce della Suprema Corte che confermano la validità dei

rapporti contrattuali in essere tra banca e cliente, anche nel caso di mancanza della firma della prima, in parte contrastando con l' orientamento da ultimo espresso dalla stessa Corte. Ed invero la Cassazione Sez. I, 13-92016, n 17943 ha rigettato l' eccezione di nullità sollevata dai ricorrenti affermando che "correttamente la Corte d' appello ha osservato che gli stessi attori-appellanti avevano prodotto copia integrale dei contratti da ciascuno di essi sottoscritti, ivi compreso il frontespizio, nei quali si dava atto della ricezione anche di un esemplare del presente contratto, con conseguente inammissibilità delle prove testimoniali dirette a dimostrare il contrario, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 2722 c.c., tanto più che nessuna norma proibiva il completamento dei moduli contrattuali ad opera dell' intermediario finanziario, neppure essendo stato dedotto e tantomeno dimostrato il riempimento sine o contra pacta". La dichiarazione di ricezione della copia del contratto, quindi, conclude il processo formativo dello scambio di proposta/accettazione, dimostrandosi così la volontà negoziale della banca. Sul punto, d' altro canto, la S.C. aveva di recente sostenuto, confermando la decisione di merito impugnata, che: "la Corte d' appello, quanto alla doglianza relativa alla inesistenza del contratto per la natura di mera proposta della lettera di mandato, ha rilevato che detto atto costituiva invece contratto, avendo gli stessi appellanti affermato di avere ricevuto una proposta dal promotore finanziario, per cui la sottoscrizione della lettera di mandato costituiva accettazione (...)] Sentenza n. 20153/2019 pubbl. il 22/02/2019 _____ RG n. 16897/2017 E della argomentazione supera ogni rilievo degli odierni ricorrenti sulla esistenza del contratto in forma scritta (così Cass. Civ., Sez I, 24-8-2016, n. 17290). Da ultimo, va poi segnalato che la stessa Sezione I della Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria 1127 4.2017 n. 10447, ha disposto la rimessione della causa al P.XXX Presidente per l' eventuale assegnazione alle Sezioni Unite in ordine alla "questione di massima di particolare importanza se, a norma dell' art. 23 D Lgs. n. 58 del 1998, il requisito della forma scritta del contratto di investimento esiga, accanto a quella dell' investitore, anche la sottoscrizione ad substantiam dell' intermediario" specificamente argomentando, in senso contrario a quanto espresso nelle sopra precedenti pronunce della medesima sezione, sulla "specialità" (rispetto alla forma prescritta dall' art. 1350 c. c per i contratti "ad equilibrio simmetrico") della "nullità di protezione", nell' ambito della quale va inquadrata la fattispecie di cui all' art. 23 cit., ma analogamente quella di cui all' art. 117 TUB: in entrambi i casi la prescrizione formale è destinata, infatti, a tutelare la "parte debole" del rapporto assicurando "la trasmissione delle informazioni al cliente, nell' obiettivo della raccolta di un consenso consapevole... Per tale ragione, la nullità di protezione può essere fatta valere solo dal cliente, oltre che rilevata d' ufficio dal giudice". Ed ancora: "L' altra parte del rapporto, ovvero l' intermediario finanziario, è il soggetto predisponente le condizioni generali di contratto, cui l' investitore aderisce: intermediario per il quale nessuna di dette esigenze si rinviene. Di qui il rilievo che la sottoscrizione della banca, a differenza di quella dell' investitore, non occorra, affinché il contratto sia perfetto: l' una volontà deve essere manifestata per iscritto ad substantiam, l' altra in ogni forma consentita dall' ordinamento.

La predisposizione del modulo ad opera della banca potrebbe dirsi rendere non più necessaria, cioè, l' ulteriore formale approvazione da parte del predisponente: considerato che l' adeguata ponderazione e la rispondenza dell' accordo ai propri interessi è stata già valutata con la redazione del documento medesimo, e , soprattutto, non è la banca il soggetto a cui tutela il requisito formale è posto, esigere tale firma pare porsi in senso contrario al dinamismo nella conclusione dei contratti finanziari ...e, dunque, all' efficienza dei mercati...Né la carenza della sottoscrizione da parte dell' intermediario potrebbe reputarsi legittimare lo stesso a sottrarsi alle regole sancite dal negozio: perché la nullità di protezione può farsi valere solo dal cliente.

Onde pure la forma di protezione solo la firma del medesimo esige "In presenza di un formalizzato contratto anche in seno alla Suprema Corte ed in attesa della pronuncia auspicata dalla precisata ordinanza, questo giudicante ritiene di aderire senz' altro all' orientamento ivi enunciato, sicché, sul punto, è, dunque, dirimente osservare nel caso di specie che sia il contratto di C/C sia i contratti di affidamento risultano tutti sottoscritti daOMISSIS (cfr. T. Bologna Sentenza n. 1232/2017 del 4 maggio 2017, pubblicata il 23/06/2017 e conformemente già Tribunale Bologna 29.07.2016). A quanto lucidamente già argomentato può sottolinearsi che invero la predisposizione, come avviene per prassi uniforme del settore e comunque avvenuto nello specifico, da parte della banca del documento scritto, ossia del modulo o formulario contenente le condizioni

generali e speciali di contratto, integra il requisito della forma scritta richiesta dall' art. 117 TUB per parte della banca predisponente e pagina i i ui zh Sentenza n. 20153/2019 pubbl. il 22/02/2019 RG n. 16897/2017 necessita esclusivamente della firma del contraente non predisponente, ossia del cliente. Ciò va detto in ragione della ratio della norma (assicurare la trasparenza, la conoscenza ed il consenso informato e consapevole) , evidentemente finalizzata (soprattutto) alla tutela del cliente-contrente debole, e non certo della banca, con la conseguenza che la norma de qua necessita di una interpretazione teleologica e non solo letterale (cfr. in senso conforme Tribunale Napoli n. 8647 del 11.06.2015 estensore S.XXXX; Tribunale Lanciano 07.07.2017 n. 283/2017). In ogni caso e richiamando a sostegno proprio la recente ordinanza della Suprema Corte Sezione I 11-27.4.2017 n. 10447, nella specifica materia della validità del contratto bancario sottoscritto dal solo cliente, l' adozione di comportamenti concludenti posti in essere dalla banca e documentati per iscritto (predisposizione del contratto, invio degli estratti conto riportanti le condizioni contrattuali, etc.) realizzano comunque un valido equivalente della sottoscrizione eventualmente mancante (cfr. in termini anche T. Padova 29.05.2016 e 04.08.2016 est. Bertoia; T. Torino 05.07.2016 est. Giusta; T. Reggio Emilia est. Moriini 28.04.2015 n. 682; C. App. Venezia 14.06.2016 n. 1377; C. App. L' Aquila 12.10.2016 n. 1055. In ogni caso nello specifico è documentalmente provato che il contratto di conto corrente, quello relativo alle aperture di credito e le relative condizioni economiche e documento di sintesi, sono stati prodotti solo dalla banca creditrice e non da parte attorea/opponente, nella cd "copia per la banca" (doc. fascicolo monitorio) , mentre non è stata prodotta la copia che lo stesso cliente/opponente ha ricevuto dalla banca, e dalla sua lettura nella parte iniziale si coglie palesemente il riferimento ad una precedente e conforme richiesta del cliente; sarebbe stato onere probatorio dell' attore/opponente quello di produrre in giudizio la propria copia del contratto al fine di documentare compiutamente quanto allegato circa l' assenza della sottoscrizione della banca, che ben potrebbe essere contenuta in quest' ultima, poiché nulla lo vieta.

In ogni caso ed in conclusione, anche a voler ritenere indispensabile la firma della banca, perché sia soddisfatto il requisito della forma scritta, deve osservarsi come pagina 12 di 24 Sentenza n. 20153/2019 pubbl. il 22/02/2019 _____RG n. 16897/2017 D' altra parte, come ancora condivisibilmente osservato nella citata ordinanza interlocutoria della Suprema Corte, la tesi della irrilevanza della firma della banca si imporrebbe anche "a fini di prevenzione di un facile uso opportunistico dello strumento formale" al fine di escludere ogni "tutela a quel contraente che, maliziosamente abusando di una posizione di vantaggio conferita dalla legge ad altri fini, deducesse la nullità del contratto pur eseguito senza contestazioni da entrambe le parti.

Si aggiunga altresì che, qualora la banca avesse sottoscritto la sua copia e consegnato la stessa al cliente, conservando la copia firmata da quest' ultimo, sarebbe non difficile, per il cliente scorretto, non produrre comunque in giudizio detto esemplare in suo possesso e negare sia mai stato firmato". In altri termini, si corre il concreto rischio che, avallando la soluzione contraria oggi propugnata, si "potrebbe avallare senz' altro l' uso abusivo del diritto, da altre decisioni di questa S.C. tuttavia ampiamente stigmatizzato... o, se si vuole, la condotta contraria a buona fede, secolare portato di civiltà giuridica ex art. 1375 c c ". Passando ad esaminare il caso specifico il rilievo di nullità dei contratti per mancanza della firma della banca, è contrario ai principi di correttezza e buona fede, che devono assistere i comportamenti delle parti sia in sede di conclusione che di esecuzione del contratto, sostanzialmente integrando un abuso del diritto fatto valere con detto rilievo, trattandosi di contratti che hanno avuto esecuzione protratta per molti anni senza alcuna contestazione e la sanzione non può che ravvisarsi nell' inefficacia del rilievo di nullità di che trattasi.

Infatti, solo per completezza si ricorda che il rapporto è iniziato nell' anno 2010 ed è proseguito senza alcun rilievo neppure minimo da parte del correntista sino alla revoca degli affidamenti e al recesso da parte della banca nel 2017. pagina 13 di 24 Firmalo Da: XXXXXXXXXX Emesso Da: A.XXXXXXX S.P.A. N. CA 3 Serial#: Sentenza n. 20153/2019 pubbl. il 22/02/2019 _____RG n. 16897/2017 A questo punto però è evidente, non solo, che era onere probatorio del cliente correntista, quale attore/opponente (in riconvenzionale) in ripetizione, provare l' assunto della mancata sottoscrizione da parte della banca delle condizioni di quibus, onere non soddisfatto, ma è anche evidente che, dando atto a parte attorea della sopravvenienza in corso di causa, recentemente la Cassazione a SU (n. 898/18 del 21.11.2017 dd 16.01.2018) ha sancito il principio della potenziale irrilevanza della mancanza di firma della banca.

Pronuncia confermata con ampio spettro di applicabilità ai contratti bancari da Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 14243 del 04/06/2018 (Rv. 649119 - 01) e che ha avuto anche il conforto della giurisprudenza di merito (cfr. ex multis C. Appello Milano n. 3548 del 20.07.2018) anche di questo stesso Tribunale.

6.2.2 Conseguenze a quanto detto che risultano pienamente legittimi gli addebiti per spese, commissioni, valute, capitalizzazione etc., in quanto ritualmente pattuiti per iscritto.

Quanto, poi, alla reciprocità della clausola di capitalizzazione degli interessi ed al rispetto della delibera CICR del 09.02.2000 si evidenzia che, come anche eccepito dalla banca, il contratto di conto corrente n. 1729, dedotto in giudizio e regolarmente sottoscritto (doc. 3 fascicolo monitorio), reca la clausola secondo cui i rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità: la clausola n. 7 del Par. II del contratto sopra indicato, infatti, riporta che "i rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità". Questa espressa allegazione e questo espresso richiamo non sono mai stati contestati, con l'evenienza di cui all'art. 115 epe.

6.3 Quanto alla domanda di accertamento dell'applicazione da parte della banca convenuta di tassi usurati, domanda espressamente limitata al contratto di mutuo, si osserva che parte attorea in atto di citazione si è limitata ad un incomprensibile riferimento all'ISTCS contrattuale, che sarebbe diverso da quello effettivo calcolato nella propria perizia di parte, eseguita dal dott. XXXXXXXXXX (doc. 8 fascicolo attoreo), il quale, pagina 14 di 24 Sentenza n. 20153/2019 pubbl. il 22/02/2019 RG n. 16897/2017 comunque ha accertato che il fenomeno usurario riguarda esclusivamente il rapporto di mutuo.

Rispetto a tale domanda, parte attorea non indica tassi di riferimento, ma rimanda genericamente ed indistintamente agli accertamenti eseguiti dal consulente di parte, peraltro mediante il mero richiamo all'elaborato nella sua interezza e non a singole parti e/o passaggi, che ovviamente non si preoccupa nemmeno di illustrare. Diversamente da quanto necessario, quindi, non si offre alcun dettaglio in ordine alle poste che avrebbero, componendo il TEG applicato da U. XXXXXXXXXXXX SPA, concorso al superamento del tasso soglia previsto per legge, e, quindi, da eliminare e correggere.

6.3.1 Più precisamente, sempre contestualizzando l'attenzione sull'atto di citazione, appare del tutto logica e condivisibile la difesa della banca, la quale ha evidenziato come l'ISTCS e TEG costituiscano due grandezze disomogenee, per cui raffrontarle conduce ad un risultato errato in punto di valutazione del superamento del tasso soglia. Infatti, le rilevazioni del tasso soglia avvengono attraverso l'individuazione del TAEG, grandezza omogenea rispetto al TEG. Ciò dicasi ad abundantiam in ragione del fatto che occorre un'indicazione e un'allegazione specifica, che si ribadisce mancata, perché scatti l'onere di verifica dei documenti prodotti dalla parte (in termini Cass. civ., Sez. Unite, 01/02/2008, n. 2435). 6.3.2 In ogni caso ed a tutto voler concedere alla tesi di parte attorea/opponente si osserva quanto segue. Solo nella prima memoria ex art. 183/6 co. epe la denuncia di usura, verosimilmente genetica ed oggettiva, viene precisata limitatamente alla previsione di una penale di estinzione anticipata del 1% ed all'ipotetica estinzione immediata del mutuo, ossia subito dopo la sua erogazione, nonché alla sostanziale sommatoria tra tasso corrispettivo e moratorio, richiamandosi le letterali previsioni del proprio CTP, ciò senza alcuna ulteriore pur minima specificazione, relativa almeno alle rate pagate o non pagate, al periodo in cui è sarebbe venuta in rilievo concreta la suddetta penale.

Richiamando quanto già detto in ordine alla necessità di un'allegazione chiara, pagina 15 di 24 Sentenza n. 20153/2019 pubbl. il 22/02/2019 _____ RG n. 16897/2017 completa e specifica, che nel caso di specie doveva riguardare le modalità di computo e i riferimenti precisi sia del DM, solo implicitamente, invocato sia del contratto, la tesi attorea appare palesemente destituita di fondamento, perché parrebbe, il condizionale è d'obbligo per le incertezze già evidenziate, compiere un raffronto ed una somma tra tasso contrattuale corrispettivo/moratorio e penale per l'estinzione anticipata, così mettendo in relazione due entità disomogenee tra loro.

Infatti, una siffatta clausola all' evidenza costituisce una remunerazione del capitale, che si sostituisce ad ogni forma d' interesse, legata però alla facoltà di rimborso anticipato totale o parziale del mutuo e , quindi, all' evenienza della risoluzione anticipata del rapporto.

Premesso che una tale evenienza non si è mai verificata, in quanto parte attorea, non ha mai allegato di aver corrisposto alcunché a tale titolo, argomenti questi che di per sé comporterebbero tout court una carenza d' interesse ed il rigetto della domanda in parte qua (conformemente Tribunale Bologna sentenza 1902/2016 G. V.XXXXX) , si evidenzia che la stessa CTP conduce /"/ parte qua un conteggio puramente ipotetico ed aleatorio e non completamente corretto.

Ciò posto si osserva che una siffatta clausola, certamente assimilabile a una clausola penale, appunto per il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, ovviamente riguarda un accadimento del tutto eventuale, relativo ad una fase non fisiologica del rapporto e per di più legata alla esclusiva volontà del mutuatario. Non si tratta, pertanto, certamente di un compenso legato al finanziamento di natura corrispettiva e la sua portata integra una vera e propria clausola penale.

Sul punto il Tribunale ritiene dirimenti comunque le disposizioni dettate dalla Banca D' Italia edizione 2009. Infatti, secondo le : "Istruzioni perla rilevazione dei tassi effettivi globali medi - agosto 2009" (pagg. 13/14) C4. Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all' erogazione del credito e pagina I 6 di 24 Sentenza n. 20153/2019 pubbl. il 22/02/2019 _____RG n. 16897/2017 sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza.

In particolare, sono inclusi:omissis..... Sono esclusi: a) le imposte e tasse (12); b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing); c) i costi di gestione del CONTO sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all' utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento; d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo; e) con riferimento al factoring e al leasing, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l' operazione di finanziamento.

Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica.

Note ; Il omissis 12 Il costo di bollatura delle cambiali deve essere escluso dal calcolo del TEG. Sul punto, fra le più recenti, Tribunale di Monza sentenza n. 1911/2017 secondo la quale "Per quanto riguarda la penale per estinzione anticipata, va osservato che, conformemente a quanto sopra osservato per gli interessi di mora, ai fini della disciplina sull' usura, il loro costo economico non rileva sull' operazione di finanziamento"-, il Giudice ha altresì precisato che la predetta commissione "...rientra tra gli oneri eventuali, la cui applicazione non è automatica, bensì dipendente dal verificarsi de ! l' esercizio da parte del mutuatario della facoltà di rimborsare il capitale ricevuto in anticipo rispetto al termine pattuito nel contratto. Per tale ragione anche tale onere eventuale assume rilevanza solo allorché si verificano i presupposti concreti della sua applicazione" (in senso conforme v. anche T. Trento n. 51/2016 del pagina 17 di 24 Sentenza n. 20153/2019 pubbl. il 22/02/2019 _____RG n. 16897/2017 15.01.2016 G. F.XXXXXXXXXX; Tribunale di Ferrara sentenza n. 617/2017 del 19.06.2017 e Tribunale di Trani, Pres. Sardone - R.X. Mancini Ordinanza 19.06.2017; tribunale di Cagliari, Dott. Andrea Bernardino Sentenza 19.07.2017 n.2399; Tribunale di Monza, Dott. Mirko Buratti Sentenza 19.06.2017 n.1911; Tribunale di Napoli, Dott. Roberto Notaro Sentenza 10.07.2017 n.7906). N. discende che neppure un siffatto onere può ritenersi rilevante ai fini del computo dell' usurarietà del tasso.

63.2.2 Infine per quanto riguarda i sistemi di calcolo, si ribadisce ipotetici, adottati dal CTP attoreo, si deve convenire con la difesa della banca di mancato rispetto dei criteri e formule di calcolo stabiliti dalle Istruzioni della Banca D' Italia, in quanto le istruzioni della Banca D' Italia hanno natura di norme tecniche autorizzate, costituendo lo strumento utilizzato dall' autorità amministrativa nel procedimento d' integrazione del contenuto dell' art.644 c.p. e dell' art.2 della legge 108/1996 che la stessa legge le demanda per la concreta determinazione del tasso medio; in base al quale viene poi stabilito - con un semplice automatismo - il cd. "tasso soglia" per ciascuna categoria di operazione.

Quanto all' imprescindibilità del rispetto delle suddette istruzioni si evidenzia che la giurisprudenza di merito è piuttosto concorde (ex multis T. Milano, ordinanza 2014.10.21 e sentenza n. 14348 del 17.12.2015; T. Bologna, sentenza n. 853 del 31, 03.2016; T. Bologna, ordinanza G. Rossi 2 marzo 2017) nel ritenere che, se si escludesse il carattere vincolante delle Istruzioni della Banca di Italia in ordine ai criteri di calcolo degli interessi usurari, ai fini del confronto con il tasso soglia, si consentirebbe una interpretazione diversificata dalla estensione del precetto penale dell' art. 644 cp, con sostanziale violazione del principio di riserva di legge e tassatività delle fattispecie di rilevanza penale, cristallizzati all' art.25 della Costituzione.

In tale senso può valorizzarsi una recentissima sentenza della Suprema Corte n. 12965 del 2016, estensore dott. F.XXX, che tra i vari argomenti esamina anche questo, osservando: "P.XX persuasività,va poi ascritta alla tesi che sostiene la necessità di pagina 18 di 24 Sentenza n. 20153/2019 pubbl. il 22/02/2019 _____ RG n. 16897/2017 utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili. Come osservato in dottrina, la fattispecie della cd. usura oggettiva (presunta) , o in astratto, è integrata a seguito del mero superamento del tasso-soglia, che a sua volta viene ricavato mediante l' applicazione di uno spread sul TEGM; posto che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell' Economia sulla base delle rilevazioni della Banca D' Italia, a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle più volte richiamate Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell' ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione) , sicché - se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo - il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato. In definitiva, può sostenersi che quand' anche le rilevazioni effettuate dalla Banca D' Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata) , questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l' interprete, di prescindervi, ove sia in gioco - in una unitaria dimensione afflittiva della Libertà contrattuale ed economica - l' applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall' amministrazione."Da ciò discende la complessiva inattendibilità dell' elaborato redatto dal consulente di parte attorea/opponente.

6.3.4 Quanto infine alla presunta difformità tra ISC contrattualizzato e quello rilevato dalla consulenza di parte, richiamato quanto già evidenziato in precedenza sulla non attendibilità dei sistemi di calcolo, si rileva quanto segue.

pagina 19 di 24 Sentenza n. 20153/2019 pubbl. il 22/02/2019 RG n. 16897/2017 L' ISC - o "Indicatore Sintetico di Costo"- è volto a individuare indicativamente il costo complessivo dell' operazione posta in essere, espresso in termini percentuali e su base annua secondo una formula prevista dalla Banca D' Italia.

In ottemperanza alla previsione dell' art. 116, co. 3 T.U.B. il C1CR, con delibera del 4 marzo 2003, ha demandato alla Banca D' Italia l' individuazione delle operazioni e dei servizi per i quali è fatto obbligo agli intermediari di rendere noto tale indicatore; la Banca D' Italia ha, quindi, disciplinato l' ISC con proprio autonomo provvedimento (cfr. provvedimento del 29 Luglio 2009 recante disposizioni sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, così come successivamente integrato dal Provvedimento

del 9 febbraio 2011). E tuttavia, nonostante sussista l'obbligo di indicare l'ISC nei contratti individuati con provvedimento della Banca D' Italia, non può ritenersi che l'indicazione inesatta del suddetto indicatore comporti la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi con conseguente applicazione dell' art. 117, co. 6 e co. 7 T.U.B.. Questo perché l'ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, ragion per cui l'erronea indicazione dello stesso non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo (cfr. Trib. Roma ord. 19 aprile 2017). L'eventuale erronea indicazione dell'ISC non incide, pertanto, sulla validità del contratto, ma concreta eventualmente una violazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità posti a carico degli intermediari, foriera, semmai, di una specifica responsabilità contrattuale della Banca peraltro non invocata nel caso de quo Tale assunto trova conferma nel rilievo che la sanzione dell'invalidità è stata prevista dal legislatore solo per il caso del credito al consumo - dal cui ambito esulano i contratti oggetto della presente controversia per difetto dei requisiti di cui agli artt. 121 e 122 pagina 20 di 24 Sentenza n. 20153/2019 pubbl. il 22/02/2019 _____ RG n. 16897/2017 T.U.F. -, atteso che l' art. 125-6/5, comma 6 T.U.B. espressamente prevede, per il caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, che le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi rispetto a quelli effettivamente computati nell'ISC siano da considerarsi nulle; siffatta nullità non è, invece, prevista dall' art. 117 T. U. B per le operazioni diverse dal credito al consumo, ragion per cui - per il principio ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit - la relativa clausola non può ritenersi nulla (sul punto cfr. Trib. Milano 26 ottobre 2017 n. 10832). Del resto il Tribunale di Bologna, così come la miglior parte della dottrina e della giurisprudenza, ha più volte confermato un siffatto orientamento, che, pertanto, per il Giudice adito costituisce ius receptionis, in quanto, come premesso, sulla base della normativa primaria e secondaria il predetto "indicatore" non ha alcuna funzione o valore di "regola di validità", tanto meno essenziale, del contratto, poiché è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo 1 Prima della Delibera Cicr 283/2003. il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) era previsto esclusivamente nell'ambito della disciplina che il TUB dedica al credito al consumo, peraltro con notevoli e significative esclusioni (fra cui i mutui per acquisti immobiliari). Con l' art. 9 della delibera CICR 4.3.2003 n. 283 (contenente la disciplina della "Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e finanziari"), con la rubrica "Informazione contrattuale" è introdotto analogo parametro, denominato ISC (Indice Sintetico di Costo), per le operazioni ed i servizi che sarebbero stati individuati dalla Banca D' Italia La Circolare della Banca D' Italia 25.7.2003 in aggiornamento alle proprie Istruzioni di Vigilanza, cui è aggiunto il nuovo Titolo X intitolato per l'appunto alla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari" E suddiviso in tre sezioni così rubricate: Sez. I - "disposizioni di carattere generale" Sez. II "pubblicità e informazione precontrattuale"; Sez. III - "forma e contenuto minimo dei contratti". Il Par. 9 della II Sezione, rubricato "Indicatore sintetico di costo", impone che "il contratto e il documento di sintesi" contengano l'ISC, da calcolarsi conformemente alla disciplina del TAEG di cui all' art. 122 TUB [nella sua formulazione all'epoca] per: mutui, anticipazioni bancarie e altri finanziamenti. Il precisato titolo X delle Istruzioni di Vigilanza confluirà poi nell'autonoma disciplina sulla Trasparenza bancaria di cui alla Circolare della Banca D' Italia 29.7.2009, le cui prime tre sezioni sono analogamente rubricate ed ove, egualmente, la disciplina dell'indice Sintetico di Costo è collocata al par. 8 della II Sezione ("Pubblicità e informazione precontrattuale") con le seguenti novità rilevanti: - estensione ai conti correnti destinati ai consumatori e alle aperture di credito destinate ai clienti al dettaglio; - la denominazione ISC è riservata solo ai conti correnti destinati ai consumatori, mentre per tutte le altre categorie di operazioni bancarie "l'ISC è denominato TAEG"; - tale indicatore deve essere riportato nel foglio informativo e nel documento di sintesi (per i conti correnti destinati ai consumatori solo nel foglio informativo e negli estratti conto periodici - par. 7 e par. 3.2 Sez. IV). C.XX si desume da un siffatto assetto normativo l'ISC/TAEG fa sostanzialmente parte dell'informativa precontrattuale e non costituisce un elemento essenziale del contratto.

Trib. Salerno 31.1.2017; Trib. Mantova 2.5.2017; ABF Collegio Napoli 9686 del 27.10.2016). Conseguentemente, non solo, non si può parlare di nullità per l' ipotesi di omessa indicazione, ma neppure può praticarsi la soluzione prospettata proprio per le medesime ragioni di "previsione inessenziale al contenuto del contratto", con la conseguenza che l' eventuale indicazione erronea potrà al più comportare una responsabilità per informazioni inesatte e non certo l' applicazione dell' art. 117 TUB (cfr in linea Trib. Monza 13.12.2016; Trib. Viterbo 396/2016; ABF n. 9403 del 21.10.2016 Collegio Milano e n. 4953 del 26.5.2016 Collegio Roma). Pertanto, si ribadisce che, quale mero indicatore del costo complessivo del contratto, a sostanziale valenza informativa a fini di trasparenza contrattuale, ha semmai valenza di regola di comportamento, comportante una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale, qualora sussista specifica domanda e sia soddisfatto il corrispondente onere probatorio.

Un siffatto assetto normativo subisce una eccezione solo nel caso di contratti regolati dalla disciplina sul credito al consumo (art. 121 e segg. TUB). Infatti l' art. 124 prevede espressamente a pena di nullità l' indicazione dell' ISC/TAEG, ma essa è ovviamente inapplicabile al caso di specie.

Anche sotto tale profilo l' opposizione va, quindi, respinta.

7. Analogamente infondata anche nel merito è la nullità della garanzia personale prestata.

Le fidejussioni in quanto fidejussioni omnibus limitate sino alla concorrenza dell' importo di Euro 225.000,00, come dimostrano i documenti prodotti sub 6 nel ricorso monitorio e sub 1 e 2 nel deposito effettuato a chiarimenti richiesti dal Giudice, sono stati regolarmente sottoscritti dalle parti ed hanno piena validità. Riguardo alla presunta mancata determinatezza del rapporto di fideiussione, si evidenzia che i contratti furono stipulati in data 24.05.2011 "...per l' adempimento delle obbligazioni verso codesta Banca dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o pagina 22 di 24 Sentenza n. 20153/2019 pubbl. il 22/02/2019 RG n. 16897/2017 che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato". Ciò comporta che l' oggetto del contratto sia determinato e certamente determinabile con riferimento alle operazioni bancarie che la debitrice principale avrebbe effettuato in futuro, purché nel rispetto del limite garantito, che rende edotto e consapevole il garante della propria eventuale esposizione, liberamente contratta.

Né è dubbio, poi, che le fidejussioni siano state azionate nel rispetto delle previsioni contrattuali, vertendosi in ogni caso di debiti maturati proprio nel corso delle operazioni bancarie intrattenute con la banca garantita.

8. L' esito del giudizio fin qui esposto rende automaticamente infondata anche la domanda di risarcimento del danno.

9. Dall' integrale rigetto di ogni domanda ed eccezione attoree discende a converso e direttamente il fondamento di quella principale di pagamento, contenuta nel ricorso in monitorio. All' uopo si evince il rispetto dell' onere probatorio, in quanto in atti risultano prodotti gli estratti conto ed i contratti con la conseguenza che, assente ogni ulteriore contestazione delle poste contabili registrate (rispetto a quelle già respinte ut supra), il debito del correntista deve ritenersi correttamente rappresentato dal saldo indicato ed S. co anche certificato dalla banca. E' evidente, infatti, che una volta respinte le censure a attoree il credito deve ritenersi de residuo non contestato in virtù dell' art. 115 cpc, non -J sussistendo ulteriori specifiche contestazioni. S "D LO A tale documentazione - di per sé già idonea a comprovare il credito vantato dalla 2 C. banca, va aggiunto, altresì, che gli estratti conto prodotti non risultano essere stati S tempestivamente contestati dal debitore principale ai sensi dell' art. 119 TUB ed invero 1 non lo sono stati neppure da tutti gli odierni oppositori."10. Le spese di lite ai sensi dell' art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della -y soccombenza, e , pertanto, vanno poste integralmente a carico di parte attorea/opponente, così come liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014"

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e E LU pagina 23 di 24

Sentenza n. 20153/2019 pubbl. il 22/02/2019 _____ RG n. 16897/2017 deduzione disattesa: - RIGETTA l' opposizione; - CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte; - CONDANNA parta attorea/opponente al pagamento in solido delle spese di lite, che liquida a favore di U.XXXXXXXXXXX SPA in complessivi 12.000, 00 per compensi, oltre al 15% per le spese forfettarie, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali,. Dichiara la sentenza esecutiva ex lege.

Bologna, 22.02.2019 Depositato in Cancelleria pagina 24 di 24